

Codice A1813C

D.D. 1 ottobre 2025, n. 1909

T.U. 523/1904, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022. Autorizzazione idraulica n. 6476/2025 e concessione TO/PO/7164 per il rifacimento di due attraversamenti a servizio del comprensorio sciistico di Sansicario in Comune di Cesana Torinese (TO) da realizzarsi nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area sciistica. Richiedente: Unione Montana Comuni Olimpici-Via Lattea.



ATTO DD 1909/A1813C/2025

DEL 01/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 523/1904, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022.

Autorizzazione idraulica n. 6476/2025 e concessione TO/PO/7164 per il rifacimento di due attraversamenti a servizio del comprensorio sciistico di Sansicario in Comune di Cesana Torinese (TO) da realizzarsi nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area sciistica.

Richiedente: Unione Montana Comuni Olimpici-Via Lattea.

A seguito dell'istanza pervenuta a questo Settore dall'Unione Montana Comuni Olimpici-Via Lattea, con nota in data 28/03/2025 prot. 1032, è stato avviato il procedimento nei confronti del richiedente - Unione Montana Comuni Olimpici-Via Lattea - relativamente all'intervento avente ad oggetto: *“Rifacimento di due attraversamenti a servizio del comprensorio sciistico di Sansicario in Comune di Cesana Torinese (TO) da realizzarsi nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area sciistica”*, in particolare il rifacimento dei due attraversamenti, rispettivamente sul rio Verdillon e sul rio Envers, consistono in:

Attraversamento 1) Rio Verdillon

Realizzazione di ponticello con impalcato in legno appoggiato su spalle in pietrame intasato in calcestruzzo ed avente luce netta di circa 3,50 m; le dimensioni in pianta sono pari a 4,50 m x 2,0 m. I manufatti garantiscono un franco idraulico compatibile con quanto previsto dalle NTC 2018, pari a 1,77 m.

Attraversamento 2) Rio Envers

Realizzazione di un guado a raso, con rivestimento del fondo alveo in pietra al di sotto del quale sarà posata una tubazione in HDPE avente Ø 1000 mm, con un ingombro longitudinale di circa 10/12 m.

Detti attraversamenti sono ad esclusivo servizio del comprensorio sciistico, e potranno essere utilizzate esclusivamente nella stagione invernale dedicata alle attività sportive dello sci.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, esclusivamente in formato digitale, a firma degli Arch. Paolo Gallo e Dott. Guido Blanchard.

Il progetto di che trattasi è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Cesana Torinese (TO) del 03/03/2025.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, degli accertamenti di rito ed effettuato sopralluogo in data 18/09/2025, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/904 e s.m.i.;
- artt. 42 e 48 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l.r. n. 12/2004 e sm.i.;
- regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14" che all'art. 26 comma 1) lett. d stabilisce e prevede che "non sono soggette al rilascio della concessione demaniale né al pagamento di canone gli interventi di manutenzione di opere esistenti [...]";
- l.r. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici di cui al parere della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora - pervenuto con prescrizioni con nota in data 29/01/2025 prot. 12966, ns. rif. il 29/01/2025 prot. 3792, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 25/07/'04 n. 523, l'Unione Montana Comuni Olimpici-Via Lattea ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione
- 2) siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, delle opere progetto nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi variabili e permanenti, nonché delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena;
- 3) trattandosi di lavori in alveo dovranno essere adottate tutte le cautele che il caso richiede sia per sicurezza delle maestranze impiegate, sia per la tutela del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 4) le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regole d'arte, restando il soggetto proponente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 5) i massi costituenti le spalle ed il guado, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare, e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 q;
- 6) è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale dal sedime dell'alveo del corso d'acqua in argomento;
- 7) è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- 8) la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
- 9) l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
- 10) il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a

valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

11) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare in caso di messa in secca parziale o totale, qualora vi fosse presenza di fauna ittica, dovrà ottenere il parere della Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora;

14) il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori e, ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- di stabilire che:

- a) la decorrenza della concessione è dalla data del presente provvedimento;
 - b) ai sensi dell'art. 12 del regolamento, la mancata firma del disciplinare comporta la cessazione della concessione di cui all'art. 17, comma 1 lettera c);
 - c) la durata della concessione è di anni 30 fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 - d) ai sensi dell'art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, il richiedente è esonerato dal pagamento del canone;
 - e) ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, il richiedente è esonerato anche dal pagamento della cauzione;
- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Riccardo Civellari

Carlo Fiore

Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo